

Publicato il 06/11/2017

N. 02108/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00441/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 441 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Daniela Mancini, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Francica, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Principe Amedeo, 3;

*contro*

- l'ATO – Azienda speciale ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Galleria S. Babila 4/A;
- la Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

*nei confronti di*

Saverio D'Ambrosio, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

con ricorso introduttivo e con un primo ricorso per motivi aggiunti:

- *in parte qua*, dell'avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato della posizione di direttore dell'ATO, pubblicato in data 21 gennaio 2016, limitatamente alla parte in cui non ha considerato ancora aperta, valida, efficace e vincolante la graduatoria risultante da precedente bando revocato;
- se ed in quanto occorrer possa, della deliberazione del Cda dell'ATO n. 2 del 14 gennaio 2016;
- se ed in quanto occorrer possa, della deliberazione del Cda dell'ATO n. 1 del 14 gennaio 2016, con cui è stato nominato *ad interim* un Direttore appartenente all'organigramma della Provincia di Monza e Brianza;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti;  
con un secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell'ATO n. prot. n. 3684 del 14 dicembre 2016, fascicolo n. 9.8/2016/31, con cui è stato comunicato alla ricorrente che la Commissione nominata per la selezione delle domande aveva dichiarato non ammissibile la sua candidatura;
- degli atti di nomina della commissione e degli altri atti di valutazione non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, con riserva di ulteriore impugnazione una volta resi disponibili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso introduttivo, la ricorrente espone:

- di aver partecipato alla selezione per Direttore generale dell'ATO – Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza (da ora innanzi solo ATO), azienda speciale ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, venendo ammessa alla selezione con delibera del Cda dell'azienda n. 36 del 23 ottobre 2015, e superando il colloquio previsto dal bando in data 3 novembre 2015;
- di aver appreso il 21 gennaio 2016 dell'avvio di un nuovo bando per la medesima posizione di Direttore generale dell'ATO nonché della revoca del bando della precedente selezione;
- di aver per scrupolo presentato tempestiva partecipazione al nuovo procedimento di selezione, ancorché ritenesse di essersi legittimamente aggiudicata anche la precedente selezione.

Tanto premesso, affida il ricorso introduttivo ai seguenti motivi.

1. Violazione dell'art. 21-*nonies* e dell'art. 3, legge 241/90: difetto assoluto di motivazione ed omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, genericità e sviamento; violazione del principio del *contrarius actus*. Non sussisterebbero i presupposti né per l'adozione di un provvedimento di secondo grado in relazione alla procedura di selezione avviata con la delibera del Cda n. 25/2015 e per il conseguente riavvio di una nuova selezione, né per l'annullamento.

2. Violazione degli artt. 2, 3 e 6 della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione del capo terzo della LR 12 dicembre 2003, n. 26, e dell'art. 147 *quater* del TUEL; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 dello statuto dell'ATO; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del regolamento

di organizzazione del personale dell'ATO; violazione e falsa applicazione dei decreti del Presidente della provincia di Monza e Brianza n. 25 del 1 ottobre 2014 e n. 26 del 23 ottobre 2014 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATO; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015 di adozione dell'aggiornamento del contratto di servizio per regolare i rapporti tra Provincia e ATO; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione: violazione dell'art. 3 legge 241/1990; violazione del principio di legalità. In subordine rispetto a quanto dedotto nel primo motivo, se il Cda avesse potuto annullare la delibera contenente l'invito alla precedente selezione, nondimeno avrebbe dovuto espressamente fare salvi gli effetti di tale procedura con riguardo alla specifica posizione dei candidati che avevano preso legittimamente parte alla gara risultando in possesso dei requisiti, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, titolare di diritto acquisito a seguito della partecipazione al colloquio in data 3 novembre 2015. Inoltre, i candidati che partecipano alla nuova selezione sono soltanto due, contro i tre che avevano preso parte al bando oggetto di revoca, risultando iscritto, oltre la ricorrente, il candidato che era già stato escluso (per mancanza di requisiti) dal primo bando, così essendo l'avvio di una nuova procedura di selezione del tutto inutile, contrario ad ogni principio di buona amministrazione e di buon senso, avendo l'effetto sostanziale di sottoporre nuovamente ad esame i due stessi candidati valutati solo un paio di mesi prima.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 2, 3, 97, 117 comma 1 Cost., 6 TUE, 51 Carta di Nizza, 1, 6 legge 241/1990; eccesso di potere per sviamento; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di

legittimo affidamento. L'atto di avvio della nuova procedura di selezione sarebbe illegittimo nella parte in cui trascurerebbe il fatto che lo stesso Cda aveva già favorevolmente valutato la sussistenza dei requisiti di ammissione e dei titoli della ricorrente nell'ambito della procedura di selezione avviata con la deliberazione n. 25/2015, invitandola successivamente a colloquio fissato per il 3 novembre 2015, e sostenuto con esito favorevole: la ricorrente era dunque titolare di un diritto acquisito, riponendo affidamento nella legittimità dell'operato della p.a. La delibera di avvio del nuovo procedimento di selezione (al pari della delibera n. 1/2016) ed il bando stesso sarebbero quindi illegittimi per aver recepito *tout court* la revoca della delibera n. 25/2015 citata.

Successivamente alla effettuazione di accesso alla documentazione, la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, affidato ai seguenti motivi.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *septies* e dell'art. 21 *nonies*, legge 241/1990; nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per inesistenza degli atti presupposti. L'impugnata delibera n. 2 del 14 gennaio 2016 avrebbe richiamato la motivazione della precedente delibera 44/2015, così anch'essa fondandosi sulle indicazioni che la Provincia di Monza e Brianza avrebbe svolto con un parere che, all'esito dell'istanza di accesso sarebbe risultato non esistere, atteso che nella nota del 5 aprile 2016, avente ad oggetto la trasmissione dei documenti richiesti, l'ATO avrebbe dichiarato che «...relativamente alle lettere i, j e k dell'istanza di accesso agli atti [...] non esiste documentazione...».

5. Violazione dell'art. 21-*nonies* e dell'art. 3, legge 241/90: difetto assoluto di motivazione ed omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, genericità e sviamento. In subordine, i provvedimenti impugnati sarebbero, comunque, illegittimi

in quanto carenti di motivazione, non avendo la Provincia mai formulato alcuna contestazione circa la prima procedura di selezione, né mai dettato nuovi principi sui quali l'ATO avrebbe dovuto informare il nuovo bando.

La ricorrente ha quindi impugnato, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il diniego della sua ammissione alla procedura, successivamente intervenuto, affidando tale ricorso ai seguenti motivi.

6. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990; violazione del principio dell'autovincolo. Il diniego di ammissione sarebbe illegittimo perché emesso oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato dall'ATO quale termine di conclusione della procedura.

7. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016 e degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990; inosservanza dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio; difetto di motivazione. Il diniego di ammissione impugnato sarebbe privo di motivazione, non spiegando sotto quale profilo la ricorrente sarebbe priva del requisito.

8. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016 e degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990; inosservanza dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio; difetto di motivazione sotto ulteriore profilo; difetto di istruttoria. La ricorrente sarebbe in possesso del requisito richiesto dal bando, che non richiederebbe che il candidato avesse ricoperto il ruolo di Dirigente, ma che avesse avuto un ruolo di responsabilità nella struttura organizzativa, né che il periodo quinquennale si fosse svolto in continuità immediatamente prima della data di pubblicazione del nuovo bando.

9. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016, degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; inosservanza dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio. La Commissione esaminatrice avrebbe interpretato il requisito di ammissione richiesto dalla procedura di selezione in maniera non tassativa, introducendo un requisito più restrittivo, in violazione dei principi in epigrafe.

10. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016, degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; violazione del principio di tassatività dei casi di esclusione e del procedimento trasparente da parte della p.a.; violazione del legittimo affidamento; contraddittorietà intrinseca della motivazione e del comportamento della p.a. Nella precedente procedura relativa all'affidamento del medesimo incarico (poi revocata e la cui impugnazione è oggetto del giudizio registrato al n. 440/2016 Reg. ric.), il bando aveva previsto il medesimo requisito e l'allora Commissione aveva analizzato la domanda di partecipazione della ricorrente, appurando la sussistenza dei requisiti richiesti, come risulterebbe dai verbali della commissione esaminatrice del 19 ottobre 2015 e del 3 novembre 2015.

11. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016, degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; violazione del principio di tassatività dei casi di esclusione e del procedimento trasparente da parte della p.a.; violazione del legittimo affidamento sotto ulteriore profilo. La ricorrente avrebbe partecipato ad altre procedure di selezione avviate da altri Uffici ATO collocandosi ai primi posti in graduatoria.

12. Violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, del principio di affidamento, del principio di *par condicio* e di trasparenza

dell'operato della p.a., nonché del *favor participationis*. La clausola del bando inerente il requisito dell'esperienza quinquennale sarebbe stata interpretata dalla commissione in violazione del principio del *favor participationis*.

13. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016; sviamento per inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento. La precedente procedura di selezione era stata annullata sul presupposto che i criteri selettivi apparivano troppo rigidi; nella rinnovata procedura, oggetto del presente giudizio, sarebbe però stato mantenuto lo stesso requisito, ciò che avrebbe portato all'esclusione di tutti i candidati.

14. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016, degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 97, 117, comma 1, Cost., degli artt. 6 TUE, 51 Carta di Nizza, 1 e 6 legge 241/1990; sviamento per inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento. La ricorrente avrebbe confidato nella legittimità del possesso del requisito.

15. Invalidità derivata. L'illegittimità del diniego di ammissione, oltre che determinata da vizi propri, deriverebbe anche dalla illegittimità originaria della clausola che imporrebbe il requisito di esperienza quinquennale.

16. Violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico di selezione approvato con delibera n. 2 del 14 gennaio 2016, degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; inosservanza dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio; violazione del *favor participationis*. Laddove la ricorrente non possedesse il requisito quinquennale, la relativa clausola sarebbe illegittima in ragione della circostanza che l'ATO avrebbe annullato la precedente procedura selettiva



perché basata su criteri eccessivamente rigidi e restrittivi.

17. Risarcimento. Parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni, anche in forma specifica, in ragione del comportamento dell'ATO, ovvero, in via subordinata (nell'ipotesi di accertata legittimità della modifica del requisito di ammissione), a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c., alla luce del comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, stante l'assenza di qualunque informazione o coinvolgimento della esponente nel procedimento di revoca tacita della formula con la sostituzione della nuova formula applicata.

18. Invalidità derivata. L'illegittimità originaria dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso di motivi aggiunti si rifletterebbe anche sugli atti impugnati con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti.

L'ATO si è costituita, spiegando difese; in particolare, ha eccepito l'inammissibilità di diversi motivi di ricorso perché riferibili esclusivamente alla deliberazione del Cda dell'ATO n. 44/2015, con cui è stata revocata la deliberazione n. 25/2015.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 2017 la causa è stata trattata; in tale sede, in particolare, la difesa della ricorrente ha precisato che la domanda proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti è subordinata alle domande proposte con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti; con queste precisazioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

L'odierna controversia riguarda la rinnovazione della procedura per la selezione del Direttore generale dell'ATO, disposta con la delibera del Cda dell'ente 2/2016, compiutamente indicata in epigrafe, dopo che con delibera n. 44 del 23 dicembre 2015 (allegato al primo ricorso per motivi aggiunti *sub* 5) era stata revocata la precedente selezione di cui alla delibera

n. 25 del 14 luglio 2015 (*ibidem*, sub 7), inerente la medesima posizione di Direttore generale.

Per comodità di raffronto, viene mantenuta la numerazione dei motivi come indicata nei ricorsi, in cui quella dei motivi aggiunti prosegue quella del ricorso precedente.

Con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente chiede l'annullamento di atti inerenti la nuova selezione (fra cui la delibera del Cda dell'ATO 2/2016 che la prevede); con il secondo ricorso per motivi aggiunti impugna il diniego di ammissione alla nuova selezione.

L'antinomia fra le due domande è stata risolta all'udienza pubblica del 10 ottobre 2017, in cui la difesa della ricorrente ha precisato che la domanda proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti è subordinata alle domande proposte con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti (in punto di domande contraddittorie si rinvia a Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867).

Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono infondati.

Con le censure contenute nei relativi motivi di ricorso (dal primo al quinto) la ricorrente deduce infatti, nella sostanza, vizi inerenti la revoca della precedente procedura di selezione, avviata con la citata delibera 25/2015 e revocata con la citata delibera 44/2015.

Tale ultima delibera 44/2015 è stata separatamente impugnata dalla ricorrente con il ricorso registrato al n. 440/2016 reg. ric. di questo TAR Lombardia – Milano, trattato congiuntamente al presente nella stessa udienza pubblica del 10 ottobre 2017, e non figura fra gli atti impugnati nel presente giudizio.

Diversamente, il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato, secondo quanto a seguire.

Il sesto motivo, con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego di ammissione alla procedura perché emesso oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato dall'ATO quale termine di conclusione della procedura è infondato, atteso che il termine di cui viene censurato il superamento è un termine ordinatorio – che in quanto tale non consuma il potere di provvedere – non sussistendo alcun elemento da cui possa evincersi la sua perentorietà (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2014, n. 4834).

Costituisce in proposito principio generale del diritto, di cui le previsioni dell'art. 2 della legge 241/1990 risultano essere una conferma a livello di normazione primaria, quello secondo cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora la sua perentorietà non discenda da una espressa norma di legge o non sia desumibile anche implicitamente dalla *ratio legis* e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2009, n. 140).

Il settimo ed il decimo motivo, con cui la ricorrente lamenta difetto di motivazione, non spiegando il provvedimento di diniego di ammissione sotto quale profilo ella sarebbe priva di uno dei requisiti di partecipazione, nonché per non essere stata ammessa alla selezione di cui odiernamente si tratta essendo invece stata ammessa, pochi mesi prima, alla precedente selezione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

/ Sia nel verbale n.1 della Commissione esaminatrice (depositato dall'ATO in data 10 febbraio 2017 *sub* 5) sia nella nota del Direttore dell'ATO prot n. 3684 del 14 dicembre 2016 (allegato al secondo ricorso per motivi aggiunti *sub* 15) sono state così indicate le ragioni del diniego di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva di cui si tratta: «...*carente del requisito*

*quinquennale in ruoti di responsabilità nella gestione di strutture organizzative complesse, di natura pubblica o privata, con competenze attinenti alle funzioni demandate al direttore di ATO-MB...».*

Tale indicazione non è sufficiente a dar conto delle ragioni del diniego di ammissione, non esplicitando sotto quale profilo la ricorrente non possiederebbe tale requisito; la motivazione è quindi apparente, risolvendosi nell'apodittica affermazione della carenza di uno dei requisiti di partecipazione alla selezione.

Peraltro la ricorrente era stata ammessa alla precedente selezione effettuata a seguito della adozione della citata deliberazione 25/2015; per l'accesso a tale selezione era previsto (oltre ad altro requisito che non risulta riprodotto nel nuovo bando) lo stesso requisito (di cui al punto 6 di entrambi i bandi di selezione) la cui affermata carenza ha, nell'odierna vicenda, condotto al diniego di ammissione della ricorrente.

Anzi, con la citata deliberazione 44/2015, la precedente selezione era stata revocata sul presupposto (fra altri) che *«...i requisiti di ammissione previsti dal bando (punti 6 e 7) sono considerati eccessivamente restrittivi e non consentono una partecipazione adeguata al livello di selezione richiesta, ai fini dell'individuazione della migliore professionalità per ricoprire la posizione dirigenziale richiesta...».*

Orbene, la ricorrente oggi non sarebbe in possesso di un requisito che solo pochi mesi prima l'ATO, con la citata delibera del Cda n. 36 del 23 ottobre 2015, avrebbe accertato sussistere; ciò, nonostante la circostanza che la stessa ATO avesse ritenuto di revocare la precedente selezione perché connotata da requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi, ciò che induce a ritenere che i requisiti di partecipazione della selezione di cui odiernamente si tratta siano meno restrittivi di quelli in base alla quale la ricorrente era stata ammessa alla precedente procedura.

Né a diversa valutazione può indurre l'argomentazione difensiva dell'ATO

secondo cui, essendo corretta la valutazione della Commissione esaminatrice della seconda procedura di selezione, la diversa valutazione della Commissione esaminatrice della prima selezione non sarebbe corretta e non potrebbe assumere alcuna rilevanza.

Tale argomentazione implica un salto logico incolmabile, non essendo stato accertato che l'ammissione alla precedente selezione non fosse legittima, ed assurgendo proprio la precedente valutazione di ammissione effettuata dall'amministrazione a parametro della illegittimità della valutazione di non ammissione, per carenza di un requisito di partecipazione, di cui oggi si tratta.

I motivi ottavo, nono, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, afferenti l'interpretazione del requisito di cui si tratta ed il possesso di questo da parte della ricorrente, devono essere assorbiti.

La già ritenuta carenza di motivazione del provvedimento di non ammissione, fondata sull'apodittica affermazione della carenza di uno dei requisiti di partecipazione si traduce infatti nel mancato esercizio del potere amministrativo dell'ATO in sede di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura, ambito connotato da discrezionalità tecnica in ordine alla valutazione se le mansioni espletate dalla ricorrente possano integrare o meno il possesso del requisito.

Non risultando nella sostanza essere ancora stato esercitato al riguardo il potere amministrativo, e versandosi in ambito di un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica, i motivi tendenti ad affermare la sussistenza del requisito di cui si tratta devono essere assorbiti (sul punto, Cons. Stato, AP, 27 aprile 2015, n. 5).

L'undicesimo motivo è infondato, non avendo alcuna rilevanza che – in procedure selettive effettuate da altri enti – la ricorrente sia stata ammessa,

in ragione della ampia discrezionalità di cui le diverse amministrazioni pubbliche godono sia nella individuazione dei requisiti di partecipazione sia nella loro valutazione.

Il diciottesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta illegittimità derivata in ragione dei vizi dedotti con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, è infondato in ragione del rigetto di tali ricorsi.

Il diciassettesimo motivo, con cui la ricorrente deduce ragioni per cui dovrebbe essere accolta la domanda risarcitoria, non è fondato, atteso che nessuna domanda risarcitoria è proposta nelle conclusioni del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Peraltro, anche a voler ritenere sottintesa tale proposizione, la domanda sarebbe comunque da rigettare attesa la satisfattività della presente pronuncia annullatoria del diniego di ammissione (in tema di esaurimento della portata del risarcimento in forma specifica da parte del portatore di un interesse legittimo pretensivo mediante annullamento e riedizione del potere, Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2013, n. 2776).

La parziale soccombenza reciproca costituisce motivo, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa, e 92 cpc, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, ed accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti; per l'effetto, annulla l'impugnato diniego di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva di cui si tratta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Diego Spampinato**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**

